



Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale

A.C. 2577

Nota di verifica n. 258
22 ottobre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2577
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019
Relatore per la Commissione di merito:	Di Stasio
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge – approvato in prima lettura dal Senato (AS 1588) - reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dei Trattati e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2020
Art. 3 disegno di legge di ratifica	125.505 annui

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articoli da 1 a 6: prevedono che ciascuna Parte si impegni ad estradare alla Controparte le persone che si trovano nel suo territorio e che siano richieste per dar corso ad un	La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dal Trattato di estradizione ammonta ad euro 33.077 annui a decorrere dal 2020 [euro 1.400 (trasferimento estradandi) + 10.000

<p>provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a loro carico nel corso di un procedimento penale o per eseguire una condanna definitiva a pena privativa della libertà personale (<u>articolo 1</u>). Vengono definiti i reati che danno luogo ad estradizione (<u>articolo 2</u>) nonché i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi (<u>articoli 3 e 4</u>). La cittadinanza della persona richiesta non può costituire motivo di rifiuto dell'extradizione (<u>articolo 5</u>). Viene disciplinato il principio di specialità, in base al quale la persona estradata non può essere sottoposta a nessuna misura di restrizione o privazione della libertà personale né punita nel territorio della Parte richiedente per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata concessa l'extradizione (<u>articolo 6</u>).</p>	<p>(spese trasferimento cose) + 17.677 (spese di missione) + euro 4.000 (spese di traduzione di atti e documenti)]. La relazione tecnica precisa che di questi, euro 29.077 hanno natura di "oneri valutati" ed euro 4.000 di "oneri autorizzati". Gli oneri in riferimento vengono quantificati nei termini riportati a seguire (Cfr. <i>infra</i>).</p>
<p>Articoli 7, 8 e 10: disciplinano l'extradizione in forma semplificata, in base alla quale se la persona richiesta acconsente ad essere estradata, la Parte richiesta deve concedere l'extradizione senza ulteriori formalità adottando tutte le misure permesse dalla sua legislazione (<u>articolo 7</u>). Viene previsto che la richiesta di estradizione sia presentata dai Ministeri della giustizia o dall'autorità competente per via diplomatica (<u>articolo 8</u>). I documenti trasmessi in applicazione del presente trattato sono trasmessi per via diplomatica con la relativa traduzione nella lingua della Parte richiesta (<u>articolo 10</u>).</p>	<p>La relazione tecnica, con riguardo alle spese per traduzione di atti e documenti (articolo 10), afferma che le spese annuali possono forfettariamente essere quantificate in euro 4.000 (oneri autorizzati).</p>
<p>Articoli 14: prevede che la Parte richiesta comunichi per via diplomatica alla Parte richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di estradizione, esponendo i motivi di un eventuale rifiuto. Vengono, altresì, disciplinate le modalità e i termini per la consegna della persona da estradare.</p>	<p>(Cfr. articolo 19).</p>
<p>Articolo 17: prevede che tutti i beni, gli strumenti, gli oggetti o i documenti connessi con il reato, rinvenuti in possesso della persona richiesta al momento dell'arresto, siano consegnati alla Parte richiedente sempre che tali beni, strumenti, oggetti o documenti costituiscano o possano servire come prova nel processo penale relativo alla persona consegnata in estradizione.</p>	<p>La relazione tecnica, con riguardo ad eventuali costi per il trasporto delle cose sequestrate all'estradata, afferma che questi sono compresi nel prezzo del biglietto aereo. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile trasportare le cose per via aerea, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un <i>container</i>, il cui costo forfetario può essere valutato in euro 10.000 (oneri valutati).</p>
<p>Articolo 18: prevede che la Parte richiedente autorizzi e faciliti il transito attraverso il proprio territorio delle persone che sono consegnate alla Parte richiedente da Stati terzi, sempre che a ciò non si oppongano ragioni di ordine</p>	<p>La relazione tecnica precisa che dal transito dell'estradata non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle Forze dell'ordine.</p>

pubblico.	
<p>Articolo 19: stabilisce che tutte le spese relative al procedimento di estradizione devono essere sostenute dalla Parte nel cui territorio sono prodotte. Le spese necessarie per il trasferimento della persona consegnata in estradizione sono a carico della Parte richiedente.</p>	<p>La relazione tecnica evidenzia che attualmente non si trovano ristretti cittadini dominicani presso strutture penitenziarie italiane e viceversa.</p> <p>Ciò posto, la relazione tecnica, a scopo puramente prudenziale, ritiene che nel futuro potranno trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'extradizione in Italia, in conformità con il Trattato, almeno 2 estradandi all'anno.</p> <p>L'onere annuo per l'extradizione di un numero massimo di 2 estradandi viene quantificato in euro 1.400 (oneri valutati) [700 euro - passaggio aereo sola andata X 2 estradandi l'anno].</p> <p>A tale importo si deve aggiungere l'onere relativo all'accompagnamento dei detenuti da parte di 2 unità per estradando (4 accompagnatori totali) che viene complessivamente quantificato in euro 17.676,32 (arrotondati euro 17.677) (<u>oneri valutati</u>) l'anno secondo i parametri riportati a seguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>spese per viaggio aereo</u>: 13.440 euro [3.360 (1 biglietto aereo Roma – Santo Domingo a/r) x 2 accompagnatori per detenuto x 2 missioni annue]; • <u>spese di missione</u>: 1.636,32 euro [68,18 euro (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 2 missioni annue x 6 gg. missione]; • <u>spese di pernottamento</u>: 2.600 euro [130 euro x 2 accompagnatori x 2 missioni l'anno x 5 notti). <p>Per quanto concerne i dettagli relativi alla quantificazione di specifiche componenti dei suddetti oneri, riferite alle spese di missione (diaria, biglietti aerei e spese di soggiorno) e alle spese per il trasferimento degli estradandi, si rinvia al testo della relazione tecnica.</p>

<p align="center">DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI</p>	<p align="center">ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA</p>
<p>Articolo 2: individua le materie oggetto di assistenza giudiziaria. Tra queste si segnalano: la notifica di documenti (<u>paragrafo n. 1</u>); la citazione di testimoni, vittime, persone sottoposte a indagini o processi penali, periti, per la comparizione volontaria davanti all'autorità competente della Parte richiedente (<u>paragrafo n. 5</u>); il trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini della comparizione nel</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dal Trattato ammonta a euro 92.428 annui, a decorrere dal 2020 [<u>euro 1.800</u>, (trasferimento temporaneo di detenuti) + <u>euro 35.353</u> (spese accompagnatori) + <u>euro 10.200</u> (videoconferenze e interpretariato) + <u>euro 10.000</u> (trasferimento cose) + <u>euro 6.440</u> (3.440 per comparizione di testimoni e periti + 3.000 per compensi periti) + <u>euro 4.000</u> (traduzione di</p>

<p>processo penale in qualità di testimoni o vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali o per altri atti processuali indicati nella richiesta (<u>paragrafo n. 6</u>); l'esecuzione di misure sui beni (<u>paragrafo n. 7</u>); la consegna di documenti, oggetti e altre prove o elementi materiali di prova (<u>paragrafo n. 8</u>); l'autorizzazione alla presenza, durante l'esecuzione di una richiesta, di rappresentanti delle autorità competenti della Parte richiedente (<u>paragrafo n. 9</u>); l'espletamento e la trasmissione di perizie (<u>paragrafo n. 10</u>); l'assunzione di testimonianze, interrogatori o altre dichiarazioni (<u>paragrafo n. 11</u>); l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o cose (<u>paragrafo n. 12</u>); l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamento di beni e sequestri (<u>paragrafo n. 13</u>); l'intercettazione di comunicazioni (<u>paragrafo n. 14</u>); qualsiasi altra forma di assistenza giudiziaria in conformità alle finalità e alle disposizioni del Trattato in esame (<u>paragrafo n. 15</u>).</p>	<p>atti) + <u>euro 3.440</u> (cooperazione giudiziaria) + <u>euro 11.195</u> (squadre investigative comuni) + <u>euro 10.000</u> (consegne controllate e vigilate)]. La relazione tecnica precisa che di questi, euro 75.228 hanno natura di oneri valutati ed euro 17.200 di oneri autorizzati. Gli oneri in riferimento vengono quantificati nei termini riportati a seguire (Cfr. <i>infra</i>). Per quanto concerne i dettagli relativi alla quantificazione di specifiche componenti dei suddetti oneri si rinvia al testo della relazione tecnica.</p>
<p>Articolo 3: individua il Ministero della giustizia quale autorità centrale per l'applicazione del Trattato.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> non considera la disposizione.</p>
<p>Articolo 6: prevede che qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le informazioni supplementari previste dal Trattato debbano essere accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte richiesta.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> con riguardo alle spese per traduzione di atti e documenti, afferma che le spese annuali possono forfettariamente essere quantificate in euro 4.000 (<u>onere autorizzato</u>).</p>
<p>Articolo 10: in materia di esecuzione della richiesta di assistenza viene, tra l'altro, previsto che se la Parte richiedente ha richiesto la presenza di rappresentanti delle proprie autorità competenti nell'esecuzione della richiesta, la Parte richiesta le comunica la sua decisione (<u>paragrafo n. 3</u>).</p>	<p><i>Cfr. infra</i></p>
<p>Articolo 11: in materia di assunzione probatoria, viene, tra l'altro, previsto che la consegna e restituzione degli oggetti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale sia esente da imposte (<u>paragrafo n. 5</u>).</p>	
<p>Articolo 12: disciplina l'audizione mediante videoconferenza di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime. Ove necessario o richiesto, la persona citata a rendere dichiarazioni ha diritto all'assistenza di un difensore, nonché di un interprete. La parte richiesta consente l'audizione per videoconferenza e, se non dispone degli strumenti tecnici necessari, la Parte richiedente può metterli a sua disposizione (<u>paragrafi da 1 a 3</u>). L'audizione si svolge alla presenza</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u>, con riguardo alla comparizione mediante <u>videoconferenza</u>, afferma che si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso al predetto strumento in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 4 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenza. La relazione tecnica riferisce che secondo tariffe Telecom un collegamento audiovisivo con i Paesi sudamericani ha un costo medio di 400 euro ogni ora. Ipotizzando 2</p>

<p>dell'autorità competente di entrambe le Parti e, ove necessario con la presenza di un interprete (<u>paragrafo n. 4, lett. a</u>). La Parte richiasta può consentire l'impiego del collegamento in videoconferenza per ogni altra finalità prevista dal presente Trattato (<u>paragrafo n. 5</u>).</p>	<p>videoconferenze della durata media di 3 per assistenza giudiziaria, si determina il seguente costo: euro 400 X 3 (ore) X 2 (videoconferenze) X 4 (assistenze) = euro 9.600 (onere autorizzato). A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50 per cento dei casi (numero 2) ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere: euro 50 x 3 (ore) X 2 (videoconferenze) X 2 (casi) = euro 600 (onere autorizzato).</p>
<p>Articolo 15: prevede che qualora la Parte richiedente domandi la comparizione di una persona per rendere testimonianza, per una perizia o per partecipare ad altri atti processuali nel suo territorio, la Parte richiasta informa tale persona dell'invito della Parte richiedente a comparire dinanzi alle sue autorità competenti (<u>paragrafo n. 1</u>). La richiesta di comparizione deve contenere, tra l'altro, le informazioni relative alle condizioni e alle modalità di pagamento delle spese relative alla comparizione della persona citata (<u>paragrafo n. 2</u>). Se la persona citata accetta di comparire, la Parte richiasta deve favorire il suo contatto con la Parte richiedente affinché questa le anticipi i fondi di cui ha bisogno per sostenere le spese (<u>paragrafo n. 3</u>).</p>	<p>La relazione tecnica, con riferimento alle spese per la comparizione di testimoni o periti, quantifica una spesa annua complessiva pari a 6.440 euro. Concorrono alla determinazione di tale onere le seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.800 euro: spese di viaggio [900 euro (1 biglietto aereo a/r Roma –Santo Domingo) x 2 casi di comparizione di testimoni o periti] (oneri valutati); • 1.040 euro: spese di soggiorno (130 euro x 4 notti X 2 testimoni o periti) (oneri valutati); • 600 euro: spese di vitto (60 euro x 5 giorni x 2 testimoni o periti) (oneri valutati); • 3.000 euro, spese per compensi periti (comprensivi di onorari ed indennità) (150 euro x 2 richieste x 2 esami x 5 giorni) (oneri autorizzati).
<p>Articolo 17: prevede che, nel caso in cui non possa aver luogo l'audizione per videoconferenza, la Parte richiasta possa consentire al trasferimento di ogni persona detenuta per testimoniare o deporre in qualità di vittima o per partecipare ad altri atti processuali indicati nella richiesta (<u>paragrafo n. 1</u>). Il trasferimento è rifiutato se la persona detenuta non vi consente (<u>paragrafo n. 4, lett. a</u>).</p>	<p>La relazione tecnica, riguardo alle spese per il trasferimento temporaneo di persone detenute, quantifica una spesa annua di euro 37.153,00 annui (<u>onere valutato</u>). Concorrono alla determinazione di tale onere le seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 1.800 [900 euro (1 biglietto aereo a/r Roma – Santo Domingo) x 2 casi di comparizione di detenuti l'anno] (oneri valutati); • euro 35.353 relativi alle spese per accompagnamento quantificate secondo i parametri riportati a seguire: • <u>spese per viaggio aereo</u>: 26.880 euro [6.720 euro [1 biglietto aereo Roma - Santo Domingo a/r) x 2 accompagnatori (2 per 1 detenuto) x 2 missioni l'anno]; • <u>spese di missione</u>: 3.272,64 euro [68,18 euro (diaria lorda) x 2 accompagnatori (2 per 1 detenuto) x 2 viaggi x 2 missioni l'anno x 6 gg. missione); • <u>spese di pernottamento</u>: 5.200 euro [130 euro x 5 notti x 2 accompagnatori x 2

	<p>viaggi x 2 missioni l'anno).</p> <p>La relazione tecnica precisa che il trasferimento temporaneo di detenuti per rendere testimonianza è un'ipotesi marginale alla quale è dato sopperire mediante collegamenti in videoconferenza. Tuttavia, in via prudenziale, qualora l'ipotesi dei collegamenti video non sia fattibile, si dovrà ovviare mediante il trasferimento temporaneo dei testimoni. Viene, inoltre, precisato che gli accompagnatori italiani sono funzionari con qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti). In merito alle eventuali misure di protezione adottabili in favore di testimoni (in stato di libertà) la relazione tecnica afferma che si tratta di assicurare gli ordinari servizi d'istituto che fanno carico alle Forze di polizia.</p>
<p>Articolo 18: viene previsto che la Parte richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la disposizione.</p>
<p>Articolo 20: prevede che le Parti cooperano per l'individuazione di beni, strumenti o proventi, diretti e indiretti, del reato e applicano le misure adeguate rispetto ad essi ai sensi della propria legislazione interna (<u>paragrafo n. 1</u>). Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i beni o gli averi confiscati (<u>paragrafo n. 3</u>).</p>	<p>La relazione tecnica, con riguardo ai costi per la consegna dei beni sequestrati alla persona detenuta e l'invio e la restituzione di oggetti dal territorio della Parte richiesta a quello della Parte richiedente (cfr. art. 21, par. n. 1, lett. d), afferma che queste potranno effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto. I beni verranno collocati in un <i>container</i>, il cui costo forfetario può essere valutato in euro 10.000 annui (<u>onere valutato</u>).</p>
<p>Articolo 21: in materia di spese, viene previsto che la Parte richiesta si faccia carico delle spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, fatte salve le seguenti spese che sono a carico della Parte richiedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese relative al trasporto delle persone nel proprio territorio, alla loro permanenza e al loro rientro, nei casi di cui agli artt. 15 (testimoni e periti) e 17 (detenuti) nonché ai compensi da corrispondere alle medesime persone (<u>paragrafo n. 1, lett. a</u>); • rimborsi e onorari dovuti ai periti (<u>paragrafo n. 1, lett. b</u>); • spese relative al trasporto, permanenza e presenza dei rappresentanti delle autorità competenti della Parte richiedente durante l'esecuzione della richiesta nei casi di cui all'art. 10, par. 3 (<u>paragrafo n. 1, lett. c</u>); • spese relative all'invio e alla restituzione di oggetti trasferiti dal territorio della Parte richiesta al territorio della Parte richiedente (<u>paragrafo n. 1, lett. d</u>); 	<p><i>Cfr. supra (articoli 10, 15, 17, 18, 20, 22, 23 e 24)</i></p>

<p>spese relative alla protezione di persone prevista dall'articolo 18 (<u>paragrafo n. 1, lett. e</u>).</p> <p>Con riguardo alle spese di natura straordinaria, come quelle relative alle squadre investigative comuni (articolo 23) e alle consegne controllate (articolo 24) viene prevista una consultazione tra le Parti allo scopo di determinare le condizioni alle quali si darà esecuzione alla richiesta, nonché le modalità con cui si sosterranno le spese (<u>paragrafo n. 2</u>).</p>	
<p>Articolo 22: individua, tra le altre, le seguenti modalità di cooperazione tra le Parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scambio di esperienze in materia di indagini penali, terrorismo, corruzione, tratta di esseri umani, stupefacenti e sostanze chimiche, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e reati connessi (<u>paragrafo n. 1, lett. a</u>); • formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali (<u>paragrafo n. 1, lett. c</u>). <p>Per la realizzazione delle attività e degli incontri previsti dal trattato, le autorità centrali delle rispettive Parti concordano direttamente la metodologia da utilizzare per ciascuno di essi nonché la loro durata e il numero dei partecipanti (<u>paragrafo n. 2</u>). Le Parti finanziano la cooperazione secondo le proprie disponibilità e quanto altro stabilito nelle loro rispettive legislazioni interne (<u>paragrafo n. 3</u>).</p>	<p>La relazione tecnica, con riguardo agli strumenti per favorire la cooperazione giudiziaria in materia penale e in particolare alla possibilità di partecipare a percorsi formativi e di aggiornamento per i soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali, evidenzia che la quantificazione dell'onere risulta di difficile definizione. Viene, altresì, evidenziato che la liquidazione degli oneri potrà avvenire in misura analoga a quanto previsto per le spese relative ai testimoni e ai periti per quanto riguarda le sole spese di viaggio, vitto e pernottamento (<u>cfr. articolo 15</u>) per una spesa annua complessiva pari a 3.440 euro (onere valutato). Concorrono alla determinazione di tale onere le seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.800 euro: spese di viaggio [900 euro (1 biglietto aereo a/r Roma–Santo Domingo) x 2 casi (magistrati o personale di polizia giudiziaria)]; • 1.040 euro: spese di pernottamento (130 euro x 4 notti x 2 magistrati o personale di polizia giudiziaria); • 600 euro, spese di vitto (60 euro x 5 giorni x 2 magistrati o personale di polizia giudiziaria).
<p>Articolo 23: disciplina la possibilità di costituire squadre investigative comuni per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti, per uno scopo determinato e per una durata limitata.</p>	<p>La relazione tecnica, con riguardo alla possibilità di intervento di squadre investigative comuni, afferma che ciascuna Parte contribuisce al pagamento delle spese di missione dei propri componenti. Viene ipotizzato che un magistrato e 2 ufficiali di polizia giudiziaria potranno far parte della squadra investigativa comune. Viene ipotizzata la costituzione di una squadra l'anno per una permanenza nella Repubblica dominicana di 5 giorni, per un onere complessivo di euro 11.195,40 (onere valutato). Concorrono alla determinazione di tale onere le seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.890 euro: spese di viaggio [900 euro (1 biglietto aereo a/r Roma –Santo Domingo) x 2 (ufficiali di polizia giudiziaria)] + 45 euro

	<p>(maggiorazione 5% ex art. 14 legge n. 836/1973) x 2];</p> <ul style="list-style-type: none"> • 900 euro: spese di viaggio a/r magistrato; • 5.460 euro: spese di pernottamento (130 euro x 14 notti x 3 persone); • 900 euro: spese di vitto magistrato (60 euro x 15 giorni); • 2.045,40 euro: spese indennità di missione per 2 ufficiali di polizia giudiziaria [euro 68,18 (diaria lorda ridotta) x 2 x 15 giorni di missione].
<p>Articolo 24: disciplina la possibilità di effettuare consegne vigilate o controllate nel territorio della ciascuna delle Parti al fine di acquisire elementi necessari per la prova dei reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura di responsabili di reato.</p>	<p>La relazione tecnica, con riguardo alle consegne vigilate e controllate, afferma che le spese connesse alle eventuali missioni nazionali e/o estere legate alle suddette operazioni sono stimabili in euro 10.000 annui (onere valutato).</p>

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>L'articolo 3 pone gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli artt. 14, 17 e 19 del <u>Trattato di estradizione</u>, valutati in euro 29.077 a decorrere dal 2020 e dalle rimanenti spese di cui agli artt. 7, 8 e 10 del medesimo Trattato, pari ad euro 4.000 a decorrere dal 2020, nonché gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli artt. 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 del <u>Trattato di assistenza giudiziaria</u>, valutati in euro 75.228 annui a decorrere dal 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli artt. 6, 12, 15 e 21 del medesimo Trattato, pari ad euro 17.200 annui a decorrere dal 2020, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio 2020-2022 (<u>comma 1</u>).</p>	<p>La relazione tecnica, con riguardo ai profili di copertura relativi al <u>Trattato di assistenza giudiziaria</u> e al <u>Trattato di estradizione</u> si limita a ribadire il contenuto dell'articolo 3, comma 1.</p>
<p>L'articolo 4 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'<u>articolo 21, par. 2, del Trattato di assistenza giudiziaria</u> si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Repubblica dominicana, in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale.

Con riguardo al primo dei due Trattati, si rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 33.077 annui a decorrere dal 2020. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, indica che euro 29.077 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia) e euro 4.000 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti).

Con riferimento al secondo Trattato, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 92.428. Nell'ambito di tale

importo complessivo, la medesima disposizione indica che euro 75.228 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti) e euro 17.200 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato). Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a precedenti provvedimenti di analogo contenuto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, valutati in euro 29.077 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7, 8 e 10 del medesimo Trattato, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, valutati in euro 75.228 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 21 del medesimo Trattato, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

Si segnala, infine, che l'articolo 4 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, in coerenza del resto a quanto usualmente osservato con riferimento a clausole di analogo tenore contenute in disegni di legge di ratifica, non si hanno osservazioni da formulare.